

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Pregiudizialità penale in caso di effetto giuridico dedotto nel processo civile collegato normativamente alla commissione del reato oggetto di imputazione nel giudizio penale

In materia di [rapporti tra giudizio civile e penale](#), l'art. 652 c.p.p. si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorchè l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. Esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finchè quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono l'[art. 295 c.p.c.](#), l'art. 654 c.p.p. e l'art. 211 disp. att. c.p.p., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicitare nel caso concreto [efficacia di](#)

giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dependente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima si veda Cass. n. 15470 del 2018; in senso conforme alla parte conclusive della massima si veda Cass. n. 27787 del 2005; Cass. n. 15641 del 2009; Cass. n. 25822 del 2010; Cass. n. 6834 del 2017.

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.7.2019, n. 18918**

*...omissis...*

Esaminato il ricorso per regolamento di competenza proposto da Credito Cooperativo *omissis* soc. coop. nei confronti di *omissis*, avverso l'ordinanza in data 7 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione del procedimento civile avente ad oggetto l'azione di risarcimento danni promossa dalla Cassa verso lo *omissis*, per l'attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico, quando rivestiva la carica apicale di presidente del c.d.a della Banca, pendendo procedimento penale per i fatti per cui è causa.

Rilevato che la ricorrente segnala che nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., avendo avuto la banca l'opportunità di costituirsi parte civile nel procedimento penale ed avendo liberamente scelto di non costituirsi ivi, e mancando ogni pregiudizialità della decisione da prendersi in sede penale rispetto al giudizio civile.

Vista - la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per regolamento di competenza.

Ritenuto che il ricorso appare fondato, sulla base delle condivisibili osservazioni del Procuratore generale: in base all'attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione. In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del 2018). Esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finché quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono l'art. 295 c.p.c., l'art. 654 c.p.p. e l'art. 211 disp. att. c.p.p., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicitare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dependente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso, Cass. n. 27787 del 2005; Cass. n. 15641 del 2009; Cass. n. 25822 del 2010; Cass. n. 6834 del 2017).

Nel caso di specie però l'accertamento in sede penale di una eventuale responsabilità in capo allo *omissis*, per aver svolto una illecità attività finanziaria in proprio, parallela a quella istituzionale, avvalendosi proprio del suo ruolo istituzionale, e causando così all'istituto di credito un danno all'immagine non costituisce presupposto necessario perchè la banca possa promuovere nei suoi confronti l'azione generale di risarcimento dei danni, per il pregiudizio che le ha provocato nella sua scorretta gestione dei capitali affidatigli dai clienti della banca, trattandosi non di un rapporto di pregiudizialità necessaria, ma di una semplice comunanza di fatti tra i due giudizi.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, revoca la sospensione del giudizio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Frosinone per la prosecuzione del giudizio.